Società Canavesana Servizi

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento del servizio di trattamento della frazione organica dei rifiuti - CER 20.01.08

CIG: 918368696D

tra la SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.p.A.

e

la Società/ il RTI/Consorzio/……

1. Norme regolatrici 4
2. Oggetto 5
3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore 5
4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni 5
5. Durata del contratto 6
6. Importo contrattuale e permuta 6
7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 7
8. Obblighi di riservatezza 8
9. Trattamento dei dati personali 8
10. Responsabilità per infortuni e danni – Gestione dei sinistri – Obbligo di manleva 9
11. Subappalto 9
12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 9
13. Cauzione definitiva 10
14. Sospensione delle prestazioni 11
15. Recesso 11
16. Recesso per giusta causa 11
17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito 12
18. Penali e rilievi 12
19. Risoluzione 13
20. Fallimento dell'Esecutore 14
21. Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia 14
22. Responsabile del procedimento, direttore dell'esecuzione, responsabile delle prestazioni e certificato di verifica di conformità 14
23. Fatturazione e pagamenti 15
24. Obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore 17
25. Contestazioni e riserve - Accordo bonario e foro di competenza 18
26. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali 18

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI - CER 20.01.08 - CIG: 918368696D

tra

la SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.p.A., con sede in IVREA, via Novara, n. 31/A, codice fiscale e partita IVA 06830230014, in persona del suo Direttore Generale, Ing. Andrea Grigolon, nato a Biella, il 24 gennaio 1974, codice fiscale GRGNDR74A24A859G, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Stazione appaltante,

da una parte,

e

l'operatore economico di seguito indicato:

_____

con sede in _____, via _____, n. _____, codice fiscale e partita IVA _____, in persona del suo _____ e legale rappresentante, Dott. _____, nato a _____, il _____, codice fiscale _____, domiciliato per la carica presso la sede della società, di seguito per brevità denominata Esecutore,

dall'altra,

Soggetti preposti all'esecuzione del contratto d'appalto in nome e per conto della stazione appaltante:

Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Grigolon;

Direttore dell'Esecuzione: _____;

Soggetti preposti all'esecuzione del contratto d'appalto in nome e per conto dell'Esecutore:

_____.

Premesso che:

1. con determina a contrarre del Direttore Generale n. ___ del __ aprile 2022, la Stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio di trattamento della frazione organica dei rifiuti - CER 20.01.08, ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss. mm. ii. (di seguito per brevità, Codice), da aggiudicare in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del Codice;
2. il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S n. __ del __ _____2022 e sulla G.U.R.I. n. __ del __ _____ 2022;
3. all'esito della procedura di selezione delle offerte, il Responsabile del procedimento, in data __ _____ 2022, ha proposto alla Stazione appaltante l'aggiudicazione della procedura di gara in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
4. l'Esecutore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all'art. 32, comma 7, del Codice;

5. con determina n. __ in data __ _____ 2022, il Direttore Generale – ai sensi del combinato disposto degli articoli 32, comma 5 e 33, comma 1, del Codice – ha esaminato e approvato i verbali di gara; ha preso atto della proposta di aggiudicazione; ha preso atto dell'esito positivo delle verifiche e ha disposto l'aggiudicazione delle prestazioni in oggetto all'operatore economico _____;
6. l'aggiudicazione è stata comunicata agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a), del Codice;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 32, comma 9, del Codice;
8. l'Esecutore conviene che il contenuto del presente contratto – ivi compreso gli atti di cui al successivo art. 1 – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Esecutore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
9. l'Esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti della procedura aperta e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come, l'offerta economica, il Capitolato tecnico prestazionale (di seguito per brevità, Capitolato) e le eventuali risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2006, n. 50 e ss. mm. ii. - così come modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, dal decreto-legge n. 76/2020 e dal decreto-legge n. 77/2021 - e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito per brevità, Regolamento) se ed in quanto ed ancora applicabili secondo le disposizioni del Codice e in particolare il suo art. 216;
d) dalle disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, in vigore dal 30 maggio 2018 (di seguito per brevità, Decreto M.I.T.);

e) dalle disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina dell'attività del direttore dell'esecuzione e per la gestione delle riserve e contestazioni negli appalti di servizi e forniture della Società Canavesana Servizi S.p.A. (di seguito per brevità, Regolamento D.E.C.);

f) dalle linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione concernenti l'esecuzione degli appalti pubblici, approvate;

g) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

h) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto **nel Capitolato**, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla Stazione appaltante.

2. Oggetto

Il presente contratto ha per oggetto il servizio servizio di trattamento della frazione organica dei rifiuti - CER 20.01.08, raccolta nel territorio della Società Canavesana Servizi S.p.A. - CIG: 918368696D.

Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui **al Capitolato**.

3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'Esecutore

L'Esecutore elegge domicilio nel seguente indirizzo: _____
_____.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, all'indirizzo di posta elettronica certificata _____@_____, o a mani proprie dell'Esecutore o di colui che lo rappresenta nella condotta della prestazione oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

4. Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute **nel Capitolato**.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) e in materia di esecuzione dei contratti, in ossequio al Decreto M.I.T. e al Regolamento D.E.C. L'Esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e di terzi autorizzati. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione

appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

5. Durata del contratto

La durata dell'appalto è di **24 mesi** (ventiquattro) decorrenti dalla data indicata nell'apposito **verbale di avvio dell'esecuzione del contratto**, di cui all'art. 19, del Decreto M.I.T. e all'art. 4, del Regolamento D.E.C., predisposto dal Direttore dell'esecuzione e controfirmato dall'Esecutore, a seguito di esplicita autorizzazione rilasciata, allo stesso, dal Responsabile del procedimento. L'inizio e la conclusione delle prestazioni relative ai singoli ordini di intervento dovranno avvenire con le modalità e nel rispetto delle tempistiche di cui **all'art. 2**, **del Capitolato**. Nel caso in cui il corrispettivo non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, la Stazione appaltante - in corso di esecuzione e ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice - potrà disporre l'estensione della durata contrattuale per un tempo pari a 3 mesi (tre). In tal caso l'Esecutore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Tale opzione potrà essere utilizzata, indifferentemente, al termine del contratto relativo al primo biennio, ovvero al termine del contratto relativo al secondo biennio, nel caso la stazione appaltante eserciti la facoltà di cui al paragrafo successivo.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà – ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice – di **rinnovare** il contratto per la durata **di ulteriori 24 mesi** (ventiquattro). La Stazione appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'Esecutore, mediante posta elettronica certificata, entro la data di scadenza del contratto e, comunque, con preavviso **di almeno tre mesi** rispetto a tale scadenza**.** Il rinnovo del contratto avverrà alle medesime condizioni di offerta e contrattuali e secondo quanto previsto dal Capitolato. Per il rinnovo la Stazione appaltante acquisirà un nuovo CIG e stipulerà un nuovo contratto. Il Direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'Esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, dovrà svolgere tutte le funzioni e i compiti di cui all'art. 25 del Decreto M.I.T. e all'art. 11, del Regolamento D.E.C.

6. Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni indicate all'art. 2 viene determinato, a titolo indicativo e quale importo massimo per la già menzionata durata, in **€ _____** (_____), Iva esclusa.

L'importo è stato calcolato in base al prezzo unitario offerto dall'Esecutore in fase di gara applicato alla quantità stimata dalla Stazione appaltante e indicata agli artt. 1 e 2, del Capitolato e precisamente:

- **C.E.R. 20.01.08 €/t _____** (in cifre) euro/tonnellata _____ (in lettere) al netto di Iva, per un quantitativo pari **a t 13.600,00**.

In relazione all'importo contrattuale – trattandosi di un appalto a misura ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice – si precisa che tale importo non rappresenta in alcun modo un impegno all'esecuzione per l'intero ammontare. In analogia all'art. 59, comma 5-bis, del Codice per le

prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni eseguite.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si specifica che per la procedura in oggetto si applica la clausola di revisione annuale del prezzo di cui all'art. 2 del Capitolato.

7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'Esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme

dovute all'Esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, del Codice.

8. Obblighi di riservatezza

L'Esecutore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'obbligo di cui al precedente comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'Esecutore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante. Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 "Trattamento dei dati personali", l'Esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679) e ulteriori provvedimenti in materia.

9. Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù all'art. 15, del Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679. La Stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet www.scsivrea.it. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento U.E. 27 aprile 2016, n. 679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

10. Responsabilità per infortuni e danni – Gestione dei sinistri – Obbligo di manleva

L'Esecutore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Esecutore quanto della Stazione appaltante e/o di terzi.

Inoltre, l'Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto. Il Direttore dell'esecuzione - nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà – dovrà svolgere tutte le funzioni e i compiti di cui all'art. 24 del Decreto M.I.T. e all'art. 10, del Regolamento D.E.C.

Nel rispetto dell'art. 4, del Capitolato è obbligo dell'Esecutore aver stipulato specifica polizza assicurativa R.C.T., con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, a copertura di tutti i danni derivanti dall'espletamento delle prestazioni, con massimale unico per sinistro almeno pari a € 2.000.000,00 (cinquecentomila/00) e con una validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Esecutore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C.T. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Esecutore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

11. Subappalto

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.

ovvero

L'Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____

_____

_____

Si applica l'art. 105 del D.lgs. 50/2016.

12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla già menzionata disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il

mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. L'Esecutore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. L'Esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Torino. L'Esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Con riferimento ai subcontratti, l'Esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la Stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo a tale scopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Esecutore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi A.N.AC.).

13. Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Esecutore ha depositato idonea garanzia definitiva, costituita mediante _____

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. In caso di inadempimento alle

obbligazioni previste nel presente articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

14. Sospensione delle prestazioni

L'Esecutore non può sospendere le prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione appaltante. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Stazione appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. È ammessa la sospensione delle prestazioni nei casi di cui all'art. 107, del Codice. Il Direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti del già menzionato articolo, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 23, del Decreto M.I.T. e all'art. 9, del Regolamento D.E.C.

15. Recesso

Ai sensi dell'art. 109, del Codice fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni effettuate, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non effettuate. Il decimo dell'importo delle prestazioni non effettuate è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni effettuate. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'esecutore da darsi con un preavviso non inferiori a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità della stessa.

Le prestazioni, il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelle già accettate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal Responsabile del procedimento in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

16. Recesso per giusta causa

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice. In caso di

sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione delle prestazioni, la Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Esecutore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671, del Codice civile.

17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice – così come modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021 – a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Esecutore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alla Stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. L'Esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG: _____ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all'Esecutore medesimo, riportando il CIG: _____. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice. In caso di inosservanza da parte dell'Esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

18. Penali e rilievi

Ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Esecutore verrà applicata una penale in misura indicata all'art. 6, del Capitolato. Il Direttore dell'esecuzione, per l'irrogazione delle penali, dovrà attenersi alle disposizioni di cui agli artt. 18, comma 3, del Decreto M.I.T.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle, dovranno essere contestati all'Esecutore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la Stazione appaltante provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dall'inadempimento. Nel rispetto dell'art. 113-bis, comma 4, del Codice la Stazione appaltante potrà applicare all'Esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; oltre la già menzionata misura, la Stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell'art. 19 recante «Risoluzione». L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

19. Risoluzione

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107, del Codice la Stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all'art. 108, del Codice dell'art. 7, del Capitolato. La Stazione appaltante si riserva inoltre il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Esecutore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Esecutore con PEC nei seguenti casi:

a) mancato avvio del servizio entro la data prevista ed indicata dalla stazione appaltante;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
c) nei casi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni – gestione dei sinistri – obbligo di manleva); 11 (subappalto); 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (cauzione definitiva); 14 (sospensione delle prestazioni); 17 (divieto di cessione del contratto – cessione del credito); 24 (obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore).

In caso di risoluzione l'Esecutore si impegna ad attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante. Per quanto sopra disposto il Direttore dell'esecuzione – ai sensi dell'art. 18, comma 3, del Decreto M.I.T. – deve segnalare tempestivamente al Responsabile del procedimento, eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali. Ai sensi dell'art. 110, del Codice, la Stazione appaltante

interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

20. Fallimento dell'Esecutore

In caso di fallimento dell'Esecutore si applicano le disposizioni di cui all'art. 110, del Codice.

In caso di fallimento dell'impresa mandataria, la Stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione delle prestazioni direttamente. Ai sensi dell'art. 110, del Codice, la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

21. Modifiche e varianti del contratto durante il periodo di efficacia

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo complessivo del contratto, stimato e presunto, la Stazione appaltante può imporre all'Esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Le modifiche e le varianti del contratto sono regolate dall'art. 106 del Codice. Il Direttore dell'esecuzione - per le modifiche, variazioni e varianti contrattuali - si attiene alla relativa disciplina di cui all'art. 22, del Decreto M.I.T. e all'art. 8, del Regolamento D.E.C. L'Esecutore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione appaltante, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'Esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Esecutore se non sia stata approvata dalla Stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Esecutore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

22. Responsabile del procedimento, direttore dell'esecuzione, responsabile delle prestazioni e certificato di verifica di conformità

Nel rispetto dell'art. 31, comma 1, del Codice il Responsabile del procedimento è l'ing. Andrea Grigolon. Il Direttore dell'esecuzione del contratto - preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia con particolare riferimento al Titolo III, del Decreto M.I.T. e al Regolamento D.E.C. – è il _____. I rapporti tra il

Direttore dell'esecuzione e il Responsabile del procedimento sono normati dal dell'art. 16, del Decreto M.I.T. Salvo diverse disposizioni, la Stazione appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto e nel rispetto dell'art. 17, del Decreto M.I.T. e all'art. 2, del Regolamento D.E.C. Detto soggetto dovrà svolgere tutte le funzioni e i compiti di cui al Titolo III, Capo II, del Decreto M.I.T. e al Regolamento D.E.C. e quindi avrà il compito di predisporre, in accordo con l'Esecutore, il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto di cui all'art. 19, del Decreto M.I.T. e all'art. 4, del Regolamento D.E.C., controllare, ai sensi all'art. 18, del Decreto M.I.T. e all'art. 3, del Regolamento D.E.C. che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare, in accordo con la Responsabile del procedimento, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi all'art. 26, del Decreto M.I.T. e all'art. 6, del Regolamento D.E.C.

Nel rispetto dell'art. 102, del Codice e dell'art. 12, del Regolamento D.E.C. si procederà al rilascio del Certificato di verifica di conformità da parte di altro soggetto da nominare tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. Nel rispetto dell'art. 102, comma 6, ultimo periodo, del Codice, per accertata carenza nell'organico della Stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, la Stazione appaltante individuerà il soggetto con le procedure di cui all'art. 31, comma 8, del Codice.

L'Esecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Esecutore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

23. Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 6 l'Esecutore potrà emettere fatture mensili sulla base delle modalità di cui all'art. 6, del Regolamento D.E.C. e dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini del pagamento l'Esecutore dovrà emettere fatture elettroniche (in regime di split payment) intestate a SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. – (C.F. 06830230014) – via Novara 31/A – 10015 Ivrea (TO), riportanti le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN e il CIG _____.

L'Esecutore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture nonché il regolare invio delle stesse costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte della Stazione appaltante. Qualora siano contestate irregolarità, in relazione all'esecuzione del contratto e/o alle fatture, i termini di pagamento decorreranno dall'avvenuta regolarizzazione. La Stazione appaltante rientra nell'ambito applicativo dello split payment previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza gli adempimenti fiscali rimangono a carico della stessa.

L'importo delle fatture verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Esecutore. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, dall'esito positivo della verifica di conformità; a tal fine, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il Responsabile unico del procedimento

rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile. In caso di aggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d'Impresa, le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun partecipante al raggruppamento. Le fatture di cui sopra saranno pagate dalla Stazione appaltante separatamente ai singoli partecipanti al raggruppamento, sui conti corrente dedicati di cui alla Legge n. 136/2010. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'affidatario non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo La Stazione appaltante in ottemperanza alle disposizioni – qualora applicabili – previste dall'articolo 48-bis, del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, così come modificato dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40 per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate e della Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Considerato che, a norma dell'art. 29, del d.lgs. 10 settembre 2003, n 276 così come modificato dall'art. 2, del Decreto Legge 17 marzo 2017, n. 25, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorché l'Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L'Esecutore dovrà fornire al momento dell'emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l'avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

24. Obblighi e adempimenti a carico dell'Esecutore

Sono a carico dell'Esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti **dal Capitolato** e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. L'Esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle già menzionate norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante. L'Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. L'Esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L'Esecutore è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Stazione appaltante entro dieci giorni dall'intervenuta modifica. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Esecutore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Stazione appaltante. In caso di inadempimento da parte dell'Esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi **dell'art. 19**.

L'Esecutore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice etico della Stazione appaltante, e di allinearsi alla Politica Ambientale, di Qualità, di Salute e di Sicurezza sul lavoro e in materia di Anticorruzione di S.C.S., pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti. L'Esecutore è consapevole che, ai sensi dell'art. 53 comma 16ter d.lgs. 165/2001, i dipendenti della Stazione appaltante che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso l'Esecutore stesso. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto all'Esecutore che li ha conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni

per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

25. Contestazioni e riserve - Accordo bonario e foro di competenza

Ai sensi all'art. 21, del Decreto M.I.T. il Direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla Stazione appaltante e riportata all'art. 7, del Regolamento D.E.C. Ai sensi dell'art. 206, del Codice, le disposizioni di cui all'art. 205, del Codice si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva delle stesse, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Stazione appaltante e l'Esecutore, non risolte con l'accordo bonario, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Ivrea, rimanendo espressamente esclusa la possibilità di compromettere in arbitri le controversie derivanti dal presente contratto.

26. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice. Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto. Sono a carico dell'Esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso e ogni altro onere tributario. Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi alle prestazioni si applicano le disposizioni legislative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente atto consta di _____ pagine (_____) e viene sottoscritto alle pagine tutte.

Ivrea, lì _____

La S.C.S. S.p.A. _____ L'Esecutore _____